

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

12.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 MARZO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		DE VIDOVICH	191
PRESIDENTE	187	GIOVANARDI	193
Disegno di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):		GRAMEGNA	193
Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (778)	187	MAZZOLA, <i>Relatore</i>	194, 195, 199, 200, 201
PRESIDENTE	187, 189, 191	MICELI	199, 200
BIANCHI FORTUNATO	189	Votazione segreta:	
BORRA	189	PRESIDENTE	203
DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	190		
GRAMEGNA	190		
MONTI MAURIZIO, <i>Relatore</i>	189		
NOBERASCO	188		
TASSI	190		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (1029)	191		
PRESIDENTE	191, 194, 197, 199, 200, 201, 202, 203		
ALDROVANDI	193		
BALLARIN	192		
BIAMONTE	191, 195		
BIANCHI FORTUNATO	193		
DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	196, 197, 199, 200, 201, 203		

La seduta comincia alle 10.

DI PUCCIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Tremaglia è sostituito nella seduta odierna dal deputato Tassi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (778).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla

religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici ».

Come i colleghi ricordano, avevamo già iniziato la discussione sulle linee generali di questo provvedimento di legge. Ha chiesto di parlare l'onorevole Noberasco. Ne ha focalità.

NOBERASCO. Ho chiesto la parola per domandare la rimessione in Assemblea del disegno di legge al nostro esame. Già nel mio intervento nella seduta del 14 marzo 1973 ebbi modo di sottolineare come il nostro gruppo avesse nutrito delle perplessità in ordine alla discussione in Commissione in sede legislativa del disegno di legge n. 778, data la rilevanza che esso ha, sotto il profilo politico, per tutti ma in particolare per noi, che, come dissi, abbiamo fornito un contributo speciale al miglioramento del testo giunto al nostro esame, in relazione sia alle attività svolte dagli interessati al disegno di legge medesimo, sia ai principi che noi perseguiamo, tanto generali, quanto particolarmente attinenti alle questioni previdenziali.

E devo dire che, se la cosa fosse dipesa da noi, il presente disegno di legge sarebbe già stato approvato; si è verificata però una congiuntura particolare, che ha portato la nostra Commissione a sospendere la discussione in sede legislativa di questo provvedimento di legge per affrontare (infruttuosamente, per fortuna) la conversione in legge del decreto-legge in materia di assegni familiari.

Nel frattempo, altri provvedimenti non hanno percorso il dovuto *iter*, e non certo per colpa nostra; abbiamo avuto, d'altra parte, provvedimenti meno importanti di questo, e dei quali non noi abbiamo chiesto che fosse l'Aula a discutere: mi riferisco ad esempio al progetto di legge in materia di previdenza per i dirigenti d'azienda. Non si capisce perché vi siano gruppi politici i quali pensano che sia più opportuno discutere di altri provvedimenti previdenziali in Assemblea piuttosto che presso la Commissione in sede legislativa, anche se poi essi non hanno ancora fatto conoscere con esattezza il loro punto di vista, pur avendone avuto tutto il tempo.

Diciamo questo non certo per stabilire dei collegamenti, ma solo per mettere in rilievo che non si può tradire, in un certo senso, la buona fede con la quale noi siamo andati avanti, appunto senza fare collegamento alcuno tra questo e quell'altro provvedimento di legge. Giunti a questo punto, però, non comprendiamo perché dovrebbe essere rinviato in Assemblea il progetto di legge ri-

guardante i perseguitati politici e non quello relativo a coloro che i perseguitati dovrebbero consolare! E per queste ragioni che noi chiediamo la rimessione in Assemblea del disegno di legge n. 778.

E in Assemblea ci ripromettiamo di dimostrare — lo dico in ultimo proprio perché non si pensi che questo sia il motivo principale della nostra richiesta —, e *ad abundantiam*, che quelle forze politiche faziose, ed abili nel mettere i bastoni fra le ruote, come ha detto qualcuno, non siamo noi. Mi riferisco, con queste parole, a quanto è scritto nell'ultimo numero de *L'Amico del Clero* che qualche amico anche nostro ci ha fatto pervenire in casella.

In un articolo intitolato « La pensione del clero oggetto di ricatto » il direttore della FACI, dopo aver elencato le misure su cui si era raggiunto un accordo in sede di Comitato ristretto (misure e miglioramenti cui si era pervenuti grazie anche al nostro intervento), aggiunge delle parole veramente pesanti, scrivendo: « Mentre di ora in ora si attendeva la notizia dell'approvazione, che ormai sembrava scontata, ci è stato comunicato che la legge ha dovuto subire un ennesimo ed immotivato rinvio, richiesto da forze politiche ben riconoscibili per la loro faziosità e la loro abilità di mettere il bastone tra le ruote ». Questo è stato certo uno scherzo di cattivo gusto, vorrei dire uno scherzo da preti: ma noi scherzi da preti non ne facciamo. Il direttore della FACI continua poi affermando che ancora una volta il clero italiano è il solito asino bastonato, ed avvertendo il Parlamento ed il Governo che la FACI farà di tutto perché siano protetti e riconosciuti i diritti dei sacerdoti. Noi, per la verità, siamo d'accordo nel pensare che i sacerdoti devono essere trattati come gli altri cittadini: bisogna tutelare sia i diritti dei sacerdoti, sia quelli appunto degli altri cittadini, a proposito dei quali pendono di fronte alla nostra Commissione provvedimenti di legge per cui, inspiegabilmente, certe forze politiche non danno quell'approvazione che noi, invece, non abbiamo tardato a dare. Ripeto: non facciamo alcuna questione di collegamento. Col passaggio in Assemblea non cambia assolutamente nulla del nostro atteggiamento in ordine al provvedimento al nostro esame, al quale ci riserviamo di presentare alcuni emendamenti su questioni marginali. L'*iter* potrà essere rapidissimo e ci permetterà di dimostrare la correttezza e la lealtà del nostro comportamento in questa circostanza che si conclude con la richiesta

di rimessione in Assemblea del disegno di legge, affinché in quella sede ognuno assuma le proprie responsabilità.

BIANCHI FORTUNATO. Do atto al gruppo comunista di aver contribuito in sede di Comitato ristretto alla stesura di un testo su cui si è raggiunto il più largo consenso da parte di tutti i gruppi politici. Devo prendere anche atto della volontà del gruppo comunista di avvalersi del regolamento per rinviare in Assemblea un provvedimento che stamani poteva essere varato, al di là di tutte quelle che possono essere state le sospensioni avvenute nel corso del dibattito, per una coincidenza di impegni derivanti dalla conversione in legge del decreto-legge sugli assegni familiari.

Da parte del gruppo della democrazia cristiana è evidente che io debba allora riconfermare la nostra precisa posizione: che non riteniamo cioè opportuno (ed anzi nemmeno il regolamento lo prescrive) l'agganciamento di un qualsiasi disegno di legge a un altro provvedimento affinché l'uno e l'altro possano essere approvati nel medesimo istante. Ogni provvedimento deve avere un proprio *iter*; può accadere che questo coincida con un altro come può non accadere.

E in questa direzione, onorevoli colleghi, che dobbiamo registrare con tutta onestà e con tutta disponibilità il nostro impegno in Commissione. È evidente che ogni gruppo agisce come ritiene opportuno e si assume tutte le responsabilità, come in questo momento le ha assunte il gruppo comunista richiedendo la rimessione in Assemblea del provvedimento.

Da parte nostra non vi saranno remore in Assemblea per ritardare ulteriormente l'approvazione di questo disegno di legge.

MAURIZIO MONTI, Relatore. Non voglio giudicare il comunicato della FACI che è stato qui letto dall'onorevole Noberasco, in quanto esso non interessa me né la Commissione tutta, dal momento che nel legiferare noi dobbiamo solo tenere presente se un determinato provvedimento sia giusto sotto il profilo sociale.

Ritengo comunque ingiusto il collegamento che il gruppo comunista ha voluto operare — stando alle dichiarazioni dell'onorevole Noberasco — tra il provvedimento relativo alla previdenza del clero e quello relativo ai licenziamenti per rappsaglia: un atteggiamento del genere costituisce un autentico ricatto. Infatti tale posizione non è assolutamente giu-

stificabile, dal momento che, mentre sul primo provvedimento si era raggiunto un accordo di massima (e lo stesso gruppo comunista nella precedente seduta aveva dichiarato che il testo poteva essere approvato in quanto erano state accolte le sue richieste di modifica), sul secondo provvedimento i gruppi sono ancora discordi. Sarebbe allora stato più opportuno dichiarare che si voleva un collegamento dei due provvedimenti, cosicché la situazione sarebbe risultata più chiara.

Voglio comunque sottolineare ancora una volta che ci troviamo di fronte ad una categoria per la quale il pensionamento è ancora a partire dal settantesimo anno di età, e la cui pensione è di 15 mila lire mensili: su questa situazione noi stiamo giocando una carta che certamente danneggia la categoria, indipendentemente da ciò che essa rappresenta e dai suoi meriti. Deploro pertanto e protesto contro la richiesta di rimessione in Assemblea del provvedimento perché questo, mentre alcuni mesi fa avrebbe favorito l'approvazione sollecitata del testo, oggi reca danno all'*iter* del provvedimento e alla categoria interessata, vanificando inoltre i nostri sforzi di raggiungere una equa soluzione del problema.

BORRA. Io non mi scandalizzo per la parola « ricatto » usata dal relatore, poiché mi pare che nelle vicende politiche siano facilmente riconoscibili dei compromessi: occorre però qui assumere degli atteggiamenti molto chiari.

Vorrei poi sapere se vi sia qualche novità circa gli orientamenti che erano emersi in sede di Comitato ristretto a proposito della proposta di legge Spagnoli n. 474 relativa ai licenziamenti per rappsaglia. Ritengo infatti che, se si giungesse a chiedere — come si era detto — la sede legislativa per la discussione di tale proposta di legge, probabilmente si potrebbe raggiungere anche una soluzione a proposito del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Rispondo al collega Borra ripetendo quanto ho già avuto modo di dire ieri durante la riunione dell'Ufficio di presidenza. Per ora non c'è stata data una risposta da parte del gruppo liberale circa il trasferimento della proposta di legge n. 474 in sede legislativa, né ci è stata fornita una positiva autorizzazione in questo senso da parte del gruppo repubblicano, il quale per altro, tramite il suo rappresentante, onorevole Del Penino, ha fatto intendere appunto durante la riunione dell'ufficio di presidenza di essere

disponibile a discutere il provvedimento in sede legislativa, pur nutrendo ancora delle riserve sul suo testo. Da parte del gruppo socialdemocratico non c'è stata data alcuna risposta. Per quanto riguarda il gruppo democristiano, ho avuto modo di parlare con il suo presidente, venendo così a sapere che vi era da parte del gruppo qualche perplessità sulla concessione della sede legislativa, in quanto esso intendeva approfondire meglio alcuni aspetti della legge, in modo che non potessero sorgere dubbi in futuro sull'interpretazione da dare alla legge stessa, con eventuali conseguenze notevoli sul piano finanziario. Mi è stato comunque assicurato che si stava studiando il provvedimento anche per conoscerne la precisa portata finanziaria. Il Governo stesso è stato interpellato perché fornisse delle valutazioni finanziarie sul testo della proposta di legge n. 474. Io ritengo pertanto che si potrà forse giungere ad una discussione in sede legislativa di questo provvedimento, anche se ciò naturalmente non significa accettare senz'altro il testo così com'è formulato.

Ho detto però ai componenti dell'Ufficio di Presidenza che mi ero permesso di raccomandare ai gruppi di pronunciarsi entro un certo termine circa il passaggio in sede legislativa della proposta di legge Spagnoli, in quanto non si può rimanere per troppo tempo senza una risposta in merito (questo è anche il motivo per cui avevo raccomandato di evitare le richieste di abbinamento o le valutazioni combinate di progetti di legge a proposito del consenso o meno al trasferimento in sede legislativa, e di esaminare piuttosto i provvedimenti uno per uno). Colgo quindi ancora l'occasione per invitare i gruppi a rispondere entro il prossimo giovedì 5 aprile in ordine al richiesto consenso per l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge Spagnoli n. 474 e degli altri provvedimenti per i quali si attende, allo stesso fine, il consenso dei gruppi.

GRAMEGNA. Il gruppo comunista respinge l'impostazione, il metodo e le argomentazioni di cui si è servito il relatore, onorevole Monti, e soprattutto il termine « ricatto » da lui usato nei nostri confronti. Ad opera del nostro Presidente si è concordato un programma di lavori, cui noi ci siamo attenuti. Non sono avvenuti collegamenti di alcuna natura e d'altra parte altri provvedimenti sono all'ordine del giorno. Se poi ricatto significa, per un gruppo parlamentare, chiedere l'applicazione di norme regolamentari,

se ricatto significa per un gruppo politico domandare che di una discussione sia resa partecipe l'intera Assemblea, mi pare che questo sia un modo di concepire la vita parlamentare per lo meno strano.

TASSI. A nome del MSI-Destra nazionale, vorrei sollecitare la pronta approvazione del disegno di legge n. 778 per la costituzione del fondo previdenziale a favore dei ministri di culto.

Ribadisco inoltre la posizione del MSI-Destra nazionale per l'immediata approvazione del provvedimento — salvo alcune riserve per emendamenti migliorativi sia del fondo sia delle previdenze a favore dei ministri di culto — in sede legislativa in Commissione. E contesto al PCI e alle sinistre in genere la responsabilità della richiesta di rimessione in Assemblea, fatta al solo scopo di ritardare un provvedimento così atteso è necessario per gli interessati.

Contesto ancora al PCI questa manovra ritardataria e moratoria, che è da considerarsi come uno degli aspetti della lotta che a tutti i livelli e in tutti i settori, in ogni occasione, i comunisti portano alla religione e ai fatti connessi comunque con il culto. Del resto la cosa non deve stupire dal momento che il PCI ha dato sempre approvazione e solidarietà al regime comunista di Tirana colpevole e responsabile della fucilazione di un sacerdote cattolico, reo, soltanto, di aver... « battezzato un bimbo », come è detto in notizie di stampa diffuse ieri, che hanno formato oggetto di un'immediata interrogazione al Consiglio dei ministri e al Ministro degli esteri da parte dei parlamentari del MSI-Destra nazionale.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Senza entrare nel merito del provvedimento, esprimo solo il rammarico del Governo che si sia arrivati a questo punto (pur dando atto che la richiesta di rimessione in Assemblea è pienamente legittima); rammarico che è dovuto soprattutto al fatto che si era ormai arrivati a un testo su cui vi era la quasi unanimità di consensi. Non mi resta quindi che farmi parte diligente presso il Presidente della Commissione affinché si adoperi presso l'Ufficio di presidenza della Camera in modo che il provvedimento sia messo all'ordine del giorno dell'Aula al più presto possibile.

GRAMEGNA. Chiedo pertanto formalmente, a nome del quinto dei membri della

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1973

Commissione, che la discussione sia sospesa e il disegno di legge in esame sia rimesso all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta dell'onorevole Gramigna, pervenutami per iscritto, è corredata dalle firme del prescritto numero di componenti della Commissione che risultano presenti alla seduta, sospendo la discussione.

Il disegno di legge sarà, a norma dell'articolo 92 del Regolamento, rimesso all'Assemblea.

La discussione del disegno di legge sarà ripresa in sede referente mercoledì 4 aprile alle 9,30.

Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (1029).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ».

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali.

BIAMONTE. Farò solo alcune brevi considerazioni. Direi che questo disegno di legge si lega a tutto quello che è stato detto a proposito del clero e dei perseguitati politici. Con questo provvedimento stiamo per varare una « leggina » che si rivolge a una particolare categoria, i personaggi sportivi, che sono già in una posizione di grande privilegio. Proprio in questo momento, a distanza di pochi metri da noi, nella Commissione affari costituzionali si sta facendo il censimento degli enti inutili del parastato e si sta cercando nel contempo di ridimensionare e di sopprimere alcuni enti che non assolvono ad alcuna funzione; noi, dimenticando quello che abbiamo detto nel 1969 con la legge base di riforma delle pensioni n. 153, dimenticando quello che abbiamo detto nel 1972 col decreto-legge sul ritocco delle pensioni, stiamo per varare un provvedimento settoriale che riguarda alcune categorie che hanno già un trattamento assolutamente di grande privilegio. È evidente che la discussione è andata lontana e gli orientamenti ormai sono noti: di fronte a questo strano mondo del calcio, dove

impera il divismo, abbiamo ceduto alle sollecitazioni, direi ai ricatti, di questi personaggi, e stiamo per approvare un provvedimento assolutamente settoriale.

Perché non vogliamo legare le pensioni dei calciatori alla legge fondamentale n. 153, considerando questa come una categoria di semplici lavoratori, prestatori d'opera, i quali vanno assicurati con norme comuni presso l'INPS? Perché non consideriamo che oltre agli allenatori e ai giocatori di serie A, B e C, vi sono anche quelli di serie D e i dilettanti che offrono lo stesso spettacolo con la stessa passione e qualità? Perché non vogliamo cominciare a dare, quando ne abbiamo la possibilità, l'esempio di come si può amministrare il denaro pubblico, impiegandolo ai fini sociali e per tutti i lavoratori? Perché sappiamo che da questa categoria di lavoratori potremmo ricavare molti soldi e metterli nel monte delle pensioni; e quando torneremo a discutere sui ritocchi alle pensioni, il nostro discorso sarebbe diverso da quello che abbiamo sempre fatto.

DE VIDOVIK. Il gruppo del MSI-Destra nazionale voterà a favore del disegno di legge, nonostante le notevoli perplessità che sorgono non solo in ordine al provvedimento che riguarda questa particolare categoria cui ci accingiamo a dare una completa impostazione per quanto riguarda la previdenza sociale, quanto soprattutto per le categorie che rimangono fuori del provvedimento, e che non si comprende perché non possano essere inquadrate in questa legge.

A mio avviso è necessario che la Camera prenda in considerazione quanto prima (e a tale proposito presenterò un ordine del giorno) la possibilità e la necessità di estendere la pensione obbligatoria a tutti gli sportivi che operano nel campo dello spettacolo con un criterio di prevalenza.

BIAMONTE. Perché non lo facciamo adesso?

DE VIDOVIK. Non presento un emendamento in tal senso per non rischiare di fermare anche la pensione ai calciatori. Infatti, mentre esiste a monte di questo disegno di legge una trattativa con le società sportive del calcio che si assumono determinati oneri ed accettano determinate impostazioni, analoga trattativa non vi è stata con altre società sportive, le quali potrebbero anche essere in grado di sostenere un certo tipo di onere. Occorre quindi maturare un'impostazione che

eviti il rischio di bloccare determinati settori sportivi poveri che non riescono a rispondere a certi tipi di richieste. È proprio per questo che presentiamo un ordine del giorno e non un emendamento.

È necessario, inoltre, distinguere tra sportivi che svolgono la propria attività in maniera dilettantistica e quelli che la svolgono su un piano professionistico. Nel primo caso, infatti, queste persone hanno normalmente un altro impiego e quindi un altro tipo di assistenza previdenziale, per cui interessarci di loro sarebbe quasi ultroneo. Nel secondo caso, ci troviamo di fronte a persone che vivono di sport e di spettacolo (è per questo che, a volte, non possiamo parlare, per quanto riguarda questa categoria, di sport nel senso puro della parola, di sport olimpionico), e che lo sport assumono come una vera e propria professione, che non ha trovato finora collocazione nell'ambito delle norme di carattere generale in campo infortunistico, previdenziale ed assistenziale: cosa che lascia certamente perplessi, perché una professione del genere va considerata come un qualsiasi altro lavoro.

Ma anche a questo proposito sorgono delle difficoltà in quanto, se esistono degli sport assimilabili al calcio (pallacanestro, *rugby*, ecc.), per i quali vi sono delle società sportive e si può impostare un discorso di dipendenza analogo a quello intercorrente tra i calciatori e le loro società, ci sono anche degli sport (pugilato, *tennis*, ecc.) in cui gli atleti non hanno alle spalle una società, pur non praticando la loro attività meno professionisticamente degli altri, in quanto operano anch'essi sul piano sportivo a fini retributivi.

È quindi chiaro che le categorie assimilabili ai dipendenti e quelle assimilabili ai liberi professionisti devono poter usufruire delle assicurazioni obbligatorie in maniera diversa, e con una motivazione che è differente appunto perché differenti sono le condizioni di fatto; e questo è un discorso che va maturato in Commissione e non può essere risolto con un semplice emendamento ad una legge, come ho sentito affermare da qualcuno.

Nell'esprimere quindi il voto favorevole al presente disegno di legge, noi riconfermiamo di considerarlo solo come l'inizio di un discorso che la nostra Commissione dovrà quanto prima riprendere anche sulla base degli eventuali progetti elaborati dai singoli gruppi; pure il Governo è invitato fin d'ora a studiare i termini di una questione che presenta alcuni punti difficili da superare, così che il Parlamento possa essere messo in condizione di legiferare in termini seri e reali-

stici e non a fini demagogici o semplicemente per turare, per così dire, delle falle legislative.

BALLARIN. È da circa 25 anni che sento parlare dell'esigenza di risolvere i problemi dei calciatori e degli sportivi; ricordo (per avervi avuto una partecipazione diretta) che in occasione della disgrazia che causò la morte dei calciatori del Torino, gettando tutt'Italia in un profondo cordoglio, il Governo diffuse nel paese dei manifesti sulla questione. Già da allora si prometteva di risolvere o di avviare a soluzione questo problema. Purtroppo i caratteri del gioco del calcio sono enormemente cambiati; v'era, ad esempio, una netta distinzione tra professionisti e dilettanti, e sarebbe stato facile risolvere in maniera, vorrei dire, decente i problemi delle categorie interessate. Oggi, invece, ci troviamo di fronte ad una situazione tale per cui si verifica che le società di calcio non sono che delle grosse aziende che manovrano miliardi (soprattutto quelle più importanti di serie A e quelle di certe città), per cui non mi sono mai meravigliato di sentire parlare di corruzione, di scandali, di irregolarità che noi possiamo constatare anche osservando certi momenti di una partita alla televisione. Tali società sono collegate ad aziende commerciali, a industrie, per cui praticamente il rapporto di lavoro è abbastanza chiaro e netto.

Io non comprendo però perché si faccia una distinzione tra giocatori di squadre di serie A, B, e C, quando a me risulta che in molte regioni d'Italia, e particolarmente nel sud, la grande maggioranza delle squadre di serie D ingaggiano giocatori anche anziani, provenienti da squadre titolate del nord, che sono dei veri e propri lavoratori, per non parlare poi degli allenatori.

Pertanto, a mio giudizio, prima di legiferare su una tale materia, dovremmo stabilire una volta per sempre — senza lasciare ad altri questa incombenza — quali sono gli sportivi dilettanti e quali quelli professionisti. Infatti ha ragione il collega de Vidovich quando afferma che ci sono altri sportivi in Italia che si trovano nella stessa situazione e condizione dei calciatori. Nel campo della pallacanestro, ad esempio, c'è la società IGNIS, a proposito della quale ho letto qualche giorno fa su un settimanale che ha risparmiato grazie alla pubblicità della sua squadra — che ha vinto la Coppa d'Europa — un miliardo e mezzo. Anche i dirigenti, gli industriali, i magnati che sono impegnati nelle squadre di calcio risparmiamo soldi sulle spalle e sulla salute

dei giocatori. C'è poi da vedere anche quanti di questi giocatori « divi », che oggi guadagnano moltissimo, possono mantenere una famiglia in maniera decente quando hanno smesso di giocare: saranno certo poche decine, sia per il tenore di vita che conducono quando sono in attività, sia perché non riescono a regolare i loro guadagni e le loro spese.

Il provvedimento è giustificato per questa categoria, ma dovrebbe essere esteso anche ad altre categorie, nell'ambito dell'applicazione a tutti i lavoratori della legge del 1969, n. 153.

GIOVANARDI. L'aspetto più preoccupante che si può rilevare da questa discussione consiste nel fatto che siamo costretti ad operare sotto la sollecitazione del settore e sotto la minaccia di manifestazioni di protesta clamorose. Il provvedimento meriterebbe, invece, un esame svolto in base alla globale realtà dell'intero settore sportivo.

Durante la discussione a me pare che sia emerso un dato significativo: cioè questi sportivi devono essere considerati come dei prestatori d'opera e non come dei divi che fanno solamente dello spettacolo. Occorre quindi affrontare il discorso relativo a questi atleti sotto il punto di vista del lavoro che in effetti essi svolgono e quindi del rapporto di dipendenza che fa sorgere il diritto all'assistenza sanitaria e alla pensione.

Il provvedimento mi trova quindi consenziente, ma avrei preferito ripeto che in questa sede si facesse un esame globale della situazione, e che si fosse ricompresa la gestione previdenziale di questa categoria nell'ambito dell'INPS.

GRAMEGNA. Già durante la prima seduta che la nostra Commissione ha dedicato all'esame del provvedimento in questione, la nostra parte ha avuto modo di esprimere la sua opinione.

Durante quella seduta abbiamo chiesto alcuni chiarimenti al relatore e abbiamo sostenuto la necessità di arrivare ad un sistema di sicurezza sociale valido per tutte le categorie di prestatori d'opera. Anche oggi sosteniamo la necessità di andare avanti con provvedimenti organici e non con « leggine » molto parziali.

D'altra parte, non ci siamo opposti all'assegnazione alla nostra Commissione in sede legislativa di questo provvedimento, data la particolare gravità della situazione, che è stata poco fa sottolineata dal collega Ballarin.

In linea di massima siamo favorevoli a questo provvedimento, ma naturalmente il nostro voto dipenderà anche dalle risposte che il relatore ci darà sui quesiti che gli abbiamo sottoposti. Un ultimo chiarimento che vorremmo dal relatore è questo: nella relazione al provvedimento si dice che sono stati presi dei contatti con gli interessati; noi vorremmo sapere in che occasione sono stati presi questi contatti, perché prima di decidere vogliamo essere sicuri che il provvedimento risponda alle aspettative della categoria.

ALDROVANDI. È giusto puntualizzare il problema relativo all'assistenza degli atleti delle varie specialità sportive. Non è un problema al di fuori della Commissione lavoro, perché quando parliamo di assistenza e previdenza è ovvio che ci rivolgiamo a quelli che oggi sono in pratica dei lavoratori, anche se ogni branca di attività sportiva ha dei tempi ben precisi. I calciatori oggi, nel complesso delle attività sportive, sono quelli che durano di più. Ma vi sono altri sport nuovi che stanno prendendo una determinata dimensione a livello nazionale (la pallacanestro, ad esempio). È questo un discorso che dobbiamo affrontare in modo organico, anche se all'interno di ogni branca di attività sportiva vi sono dei problemi di natura diversa. Gli atleti della pallacanestro sono in maggioranza studenti, quelli del ciclismo e del pugilato sono operai e lavoratori. I calciatori di serie D, poi, nel nord sono in prevalenza studenti e lavoratori; nel sud invece è tutta un'altra cosa.

Direi, in conclusione, che si possa accettare questo disegno di legge con l'auspicio che da parte della Commissione lavoro si possano a breve termine avere degli incontri per studiare l'insieme dei problemi che interessano le varie branche sportive, al fine di creare una assistenza generale che non lasci fuori alcuna attività sportiva che ha gli stessi diritti e doveri dei calciatori.

BIANCHI FORTUNATO. Il disegno di legge al nostro esame pone in evidenza la limitatezza della risposta a tante richieste formulate da vari colleghi nel corso della discussione generale: infatti, esso prende in considerazione soltanto i calciatori che militano nelle serie A, B e C.

Il disegno di legge riconferma, ovviamente, la portata di un accordo sindacale intervenuto tra i rappresentanti dei calciatori di queste tre serie e le società, con la mediazione

del ministro del lavoro. È evidente che il provvedimento non risolve tutto il problema relativo al mondo sportivo del nostro paese. Alcuni colleghi propugnano l'estensione delle provvidenze anche agli atleti e agli allenatori di serie *D*. Altri colleghi hanno parlato dei pugili e di altri atleti, per i quali noi possiamo formulare un ordine del giorno, anche per sollecitare la maturazione della loro coscienza previdenziale. Sappiamo che quando si arriva a quello che è un atto finale, cioè ad una legge, questa non è altro che una risposta ad una maturazione della coscienza previdenziale dei soggetti interessati. E non vi sarebbe peggior legge di quella rifiutata magari dallo stesso contesto sociale cui si rivolge.

Vi possono essere atleti, in piena attività fino ad una certa data, che poi si dedicano all'insegnamento o all'allenamento di altri atleti, venendo così a raggiungere i requisiti di età previsti dal disegno di legge per il pensionamento di vecchiaia; ma vi possono anche essere atleti che lasciano l'attività sportiva e passano ad altro tipo di attività e, quindi, di pensione. Mi pare di ricordare che già il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, prevede, al suo articolo 9, la totalizzazione delle varie contribuzioni, facendo sede per la liquidazione del trattamento l'INPS o l'ENPALS, a seconda dell'ente presso cui prevale la contribuzione versata per la forma assicurativa.

Possono esservi anche delle contribuzioni promiscue, quando si svolgono contemporaneamente un'attività comune ed una sportiva: in questo caso, la legislazione ordinaria prevede il cumulo delle due contribuzioni e perciò la possibilità di accedere a forme miste di prestazione. Fino al 1976 è previsto che si possa operare un'opzione fra trattamento contributivo e retributivo; ci preoccupiamo però di quello che avverrà dopo tale data: è per questo che sollecitiamo l'onorevole rappresentante del Governo affinché si faccia promotore di una soluzione che ovviamente salvaguardi il trattamento più favorevole da porre in essere in sede di applicazione della legge.

Concludo dichiarando che, pur essendo sensibile all'esigenza di estendere il più possibile i benefici previsti dal presente disegno di legge ad altre categorie, ritengo (e penso sia questa l'opinione anche dei colleghi del gruppo democristiano) che si debba approvare al più presto il testo sottoposto al nostro esame, proprio per rispondere rapidamente alle necessità delle categorie interessate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MAZZOLA, *Relatore*. Ringrazio tutti i colleghi che, intervenendo nella discussione sulle linee generali del provvedimento al nostro esame, hanno consentito un approfondimento sugli aspetti legislativi del medesimo, attinenti alla legge istitutiva dell'ENPALS: in tal modo saremo veramente consapevoli, nell'approvare il disegno di legge, delle conseguenze che esso potrà portare.

Ringrazio innanzitutto il collega Miceli che mi ha consentito, con le sue osservazioni, di approfondire in questi giorni alcuni aspetti del disegno di legge che, nella mia relazione, non avevo ben evidenziato e che penso possano essere chiariti adesso, in modo da fornire alla Commissione quelle delucidazioni che permettano una tranquilla approvazione del provvedimento medesimo.

Ringrazio anche l'onorevole Ballarin che, con il suo intervento di questa mattina e con i riferimenti che vi ha introdotto alle vicende sue personali e della propria famiglia, ha posto nella giusta luce i fattori umani che sono all'origine delle esigenze cui intende rispondere il disegno di legge al nostro esame, fattori che noi dobbiamo costantemente tenere presenti quando affrontiamo un discorso su di esso.

Nel corso del dibattito sono emersi problemi di carattere generale, relativi alle scelte che sono state operate in ordine all'ENPALS come ente cui demandare l'attività di previdenza per i calciatori. L'onorevole Biamonte e l'onorevole Giovanardi hanno proposto una linea secondo la quale sarebbe più opportuno inquadrare il tipo di assicurazione previsto da questo provvedimento nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, demandandola quindi all'INPS. Mi permetto, però, di osservare — come avevo già accennato nella relazione introduttiva — che ci troviamo qui di fronte ad un'attività del tutto specializzata che, a mio avviso, non consente di considerare — in maniera precisa ma contemporaneamente generica — la prestazione d'opera dei calciatori come quella della generalità dei lavoratori dipendenti. Credo infatti che quella dei calciatori sia una categoria diversa, che doveva trovare perciò la sua collocazione assicurativo-previdenziale in un fondo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria: e mi pare che la scelta dell'ENPALS sia stata la più congeniale, non solo perché questo ente amministra un fondo destinato ai

lavoratori dello spettacolo (e non bisogna dimenticare che per le categorie calcistiche l'aspetto spettacolare non è secondario), ma anche perché i versamenti dei contribuenti a tale fondo vengono effettuati in una misura piuttosto consistente.

Mi pare quindi che sia stato più opportuno prevedere la possibilità di amministrazione di un fondo speciale, pur nell'ambito di un organismo che tratta già posizioni di questo tipo, che non affidarsi all'INPS, che ha delle posizioni di carattere generale e una diversa impostazione regolamentare, che avrebbe forse provocato una meno pratica applicazione della legge stessa.

Ritengo insomma, per tutte queste ragioni, che la scelta dell'ENPALS sia stata fatta correttamente e non debba essere messa in discussione, anche perché, altrimenti, si modificherebbe radicalmente la natura del provvedimento e lo dovremmo rimaneggiare completamente.

Per quanto riguarda il grosso problema dell'estensione dei benefici assicurativo-previdenziali previsti dal presente disegno di legge ad altre categorie di sportivi, avevo già fatto presente, nella relazione introduttiva, che il testo al nostro esame si deve solo considerare un primo passo nei confronti di una attività assicurativa e previdenziale rivolta al mondo dello sport, ma che è opportuno (proprio per consentire che si muova questo primo passo) non intaccare il provvedimento al momento della sua approvazione e perseguire un discorso non di perfezionabilità in partenza, ma di volontà politica di operare appunto in direzione di altri settori sportivi. Una volta approvato, il disegno di legge rappresenterebbe un modello per altri progetti di legge da preparare.

Per quanto riguarda però il problema dell'estensione ad altre categorie dei benefici previsti dal testo al nostro esame, occorre fare una valutazione categoria per categoria, dal momento che ci sono varie questioni da affrontare, come quelle afferenti al tipo di attività svolta e alla sua durata. Ad esempio, a proposito dei calciatori possiamo calcolare una durata media di attività di 15-18 anni, mentre se volessimo esaminare il medesimo aspetto relativamente ad altre categorie, ci troveremmo di fronte ad una durata inferiore. Considerazioni del genere ci impedirebbero, io credo, di pensare ad un provvedimento di carattere generale.

BIAMONTE. Questo non è un problema tale da giustificare il discorso di fondo.

MAZZOLA. Sul piano generale sono consenziente. Nella relazione ho detto che si tratta di estendere, in prospettiva, il provvedimento anche alle categorie dei ciclisti e dei pugili, categorie per le quali l'attività è più logorante che per le altre. Però, ripeto, il discorso deve essere affrontato in rapporto alle diverse prestazioni delle varie categorie di sportivi. L'ordine del giorno che è stato preannunciato in questo senso dall'onorevole de Vidovich mi pare potrebbe essere accettato.

L'onorevole Miceli ha sollevato diverse questioni. Per quanto riguarda il problema dell'età vige il principio dell'assicurazione generale obbligatoria, e cioè l'età pensionabile inizia a 60 anni. Il sistema a cui si fa qui riferimento è quello previsto per i lavoratori dello spettacolo; il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, all'articolo 9 stabilisce che hanno diritto alla anzianità privilegiata coloro per i quali siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione e per i quali siano stati versati, in questo periodo, almeno 6 mila e 300 contributi giornalieri che corrispondono all'incirca a 15-16 anni di attività. In base a questo principio del sistema ENPALS, si può pensare, in via interpretativa, che un calciatore che abbia iniziato i versamenti a 18 anni e smetta a 33 anni potrà prendere la pensione a 55 anni.

Per quanto riguarda il quesito circa il tipo di pensione che si va a stabilire per i calciatori, l'articolo 4 del provvedimento chiaramente configura un tipo di pensione contributiva, quando, cessata l'attività sportiva, il calciatore potrà continuare i versamenti presso altri fondi sostitutivi in modo da poter poi collegare i contributi del fondo ENPALS con quelli di altri fondi sostitutivi.

L'onorevole Miceli ha sollevato anche la questione degli allenatori delle squadre di calcio, osservando che a tale categoria non si faceva riferimento nell'articolo 9. Su questo argomento io stesso presenterò un emendamento tendente ad inserire questa aggiunta.

Per quanto riguarda la composizione degli organi della gestione, non sono contrario in linea di principio ad una maggiore rappresentanza delle categorie interessate.

Per quanto riguarda il penultimo comma dell'articolo 1, vorrei far notare che questo comma è un esempio tipico di regolamento delegato che è comune a tutte le legislazioni previdenziali (anche a quella dell'ENPALS), ed è utilizzato normalmente nelle legislazioni previdenziali sia per la variazione delle aliquote che per l'estensione alle altre categorie.

In ordine alla questione relativa all'estensione delle provvidenze ai calciatori di serie *D*, mi permetto di non essere d'accordo. In serie *D* giocano in genere o ragazzi giovani, che avranno poi la possibilità di passare nelle divisioni superiori — altrimenti è meglio che non continuino a giocare per evitare di creare una categoria di spostati — o calciatori che provengono dalle divisioni superiori e che nella fase terminale della loro carriera passino a giocare nelle divisioni semiprofessionali. A mio avviso, quindi, la nostra politica in questo settore dovrebbe essere quella di disincentivare le forme di semiprofessionismo o di professionismo di basso tipo, non estendendo quindi ai giocatori di serie *D* la tutela previdenziale per non incoraggiarli a continuare a giocare senza la prospettiva di arrivare ad essere professionisti a tutti gli effetti, avendo solo l'incentivo della pensione.

Diverso è il discorso per quanto riguarda gli allenatori, molti dei quali sono professionisti a tutti gli effetti. Su questa questione ho presentato un emendamento che estende la tutela previdenziale agli allenatori professionisti.

Concludendo, credo di poter affermare che il provvedimento al nostro esame sia meritevole di accoglimento. Approvandolo possiamo veramente aprire questo capitolo dell'assistenza e della pensione ai calciatori ed agli allenatori, che è un capitolo importante non solo per le cose che sono state dette, ma in linea generale perché adempie al dettato costituzionale che prevede che tutti i cittadini siano messi in condizione di usufruire dei servizi di assistenza e previdenza.

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ringrazio innanzitutto tutti coloro che sono intervenuti su questo provvedimento, la cui approvazione è stata sollecitata con particolare intensità dalle categorie dei calciatori e degli allenatori. Il provvedimento è particolarmente atteso perché ormai il problema pensionistico afferma la sua esigenza di presenza in tutte le categorie. D'altra parte, occorre tenere presente che, se vi sono alcune decine di giocatori che si trovano in una condizione particolarmente privilegiata, vi è tuttavia un numero considerevole di giocatori che non arrivano mai a grossi redditi e molto spesso terminano la loro attività sportiva in posizioni molto modeste.

Ci siamo posti il problema di come doveva essere inquadrata questa categoria, e la cosa più logica ci è sembrata inquadrarla nell'EN-

PALS, ritenendo che il tipo di vita e le prestazioni che dà il giocatore di calcio possano essere assimilate a quelle della categoria dello spettacolo.

Si è evitato di costituire un ente speciale per andare incontro allo spirito di ridurre gli enti assicuratori e di portarli a dimensioni unitarie.

Per quanto riguarda le categorie che usufruiscono delle provvidenze, si tratta dei calciatori e degli allenatori che sono tipicamente dei professionisti, perché non ci è sembrato opportuno aiutare lo sviluppo di posizioni di falso dilettantismo, ma abbiamo voluto tener distinta quella che è la prestazione professionalistica dell'attività sportiva da quella che è la posizione dilettantistica. Per l'esperienza attuale le prime tre serie di calcio (*A*, *B* e *C*) hanno un carattere professionistico, le altre. Per gli allenatori si è ritenuto di prevedere anche quelli che appartengono alle categorie inferiori alla *C*, purché svolgano una attività professionale totalmente dedicata al calcio.

Circa l'estensione ad altre categorie — sia nell'ambito del gioco del calcio che in quello dello sport in generale — non esprimiamo un'opinione assolutamente negativa: difatti all'articolo 1 recependo l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947 si dà, in definitiva, la facoltà di estendere, con decreto del Capo dello Stato, le forme assicurativo-previdenziali previste per i calciatori anche ad altre categorie di sportivi appartenenti a federazioni nazionali. Ogni caso, naturalmente, andrà studiato appositamente, e comunque potranno essere proposte altre leggi riguardanti l'estensione dei medesimi benefici alle diverse categorie sportive. Il presente disegno di legge è solo l'inizio — e non la fase terminale — di un'attività in questo senso.

Un'altra questione intorno alla quale si è discusso nel corso del dibattito è quella relativa ai due tipi di assicurazione: cioè quella generale obbligatoria e quella prevista per i giocatori di calcio. A questo proposito, devo ricordare che tutta la legislazione sull'EN-PALS si richiama a quella riguardante l'assicurazione generale obbligatoria per quanto concerne sia i limiti di età sia le altre forme di assicurazione; e che sono previsti il passaggio dei contributi dall'una all'altra forma di assicurazione e la scelta della liquidazione della pensione presso quell'istituto dove si ha il maggior numero di prestazioni, in modo da poter cumulare queste ultime: ci si può quin-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1973

di rivolgere all'ENPALS, all'INPS o all'Assicurazione generale obbligatoria.

Circa la questione relativa ad una scelta fra pensione retributiva e pensione contributiva, devo dire che fino al 1976 vi è la possibilità di operare un'opzione fra le due; dopo tale data, quando la pensione retributiva verrà portata all'80 per cento, con un pensionamento di 40 anni di versamenti, si dovrà naturalmente chiarire il problema e studiare la situazione di categorie come quella dei calciatori che nei primi anni della loro carriera possono guadagnare moltissimo e invece molto poco negli ultimi anni: si tratta di una problematica che riguarderà, come ripeto, anche altre categorie e che, se non ci preoccupa immediatamente, dovrà successivamente essere oggetto di studio e di meditazione da parte del Ministero del lavoro, che sarebbe opportuno provvedesse con la presentazione di adeguati disegni di legge. Io stesso, comunque, mi farò carico di rappresentare al ministro la necessità di una soluzione per tali questioni.

Non è invece possibile, purtroppo, pensare ad uno scatto della pensione per le persone decedute nell'anno passato, in quanto il sistema della legge si applica dal 1972 in poi. Chi non ha più un rapporto di servizio non può recuperare se non nell'ambito delle norme generali di recupero attinenti all'adeguamento delle pensioni relative all'assicurazione generale obbligatoria. Se dunque il superstite vorrà ottenere un adeguamento, potrà farlo solo nell'ambito di quest'ultimo tipo di assicurazione.

Mentre mi riservo di esprimere il parere sugli emendamenti preannunciati a mano a mano che verranno esaminati, concludo invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge che, senza dubbio, pur non essendo perfetto e non soddisfacendo tutte le esigenze della categoria interessata, va incontro ad un settore che particolarmente sollecita la definizione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l'assicurazione contro le malattie gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono estese ai giocatori ed agli allenatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono la loro

attività in campionati di serie A, B e C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in quelli corrispondenti.

Non si applicano agli assicurati di cui al precedente comma le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1971, n. 1420, nonché quelle concernenti il trattamento economico di malattia e la tutela economica alle lavoratrici madri.

Non si applica alle pensioni liquidate dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli assicurati di cui al precedente primo comma il disposto dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, numero 903.

La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, può essere applicata per estendere ad altre categorie di sportivi vincolati da contratto con società affiliate alle rispettive Federazioni nazionali le disposizioni previste dalla presente legge.

Il decreto di estensione prevederà la conseguente modifica del Comitato di gestione del Fondo speciale di cui al successivo articolo 5.

Il relatore, onorevole Mazzola, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: ed agli allenatori.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: Le assicurazioni, di cui al precedente comma, sono, inoltre, estese agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale, ed agli allenatori federali, che operano direttamente alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio.

Qual è il parere del Governo su questi emendamenti?

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento, al primo comma, delle parole di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1973

Tali parole s'intendono, pertanto, soppresse.

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal relatore, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Propongo ai colleghi di sospendere l'esame degli ultimi due commi dell'articolo 1, in quanto mi sembra opportuno raccogliere dei chiarimenti maggiori su di essi. Il penultimo comma dell'articolo 1 prevede infatti che, analogamente a quanto stabilito dalla legge n. 708 del 1947, è possibile estendere, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro del lavoro, il tipo di assistenza previsto per i calciatori ad altre categorie di sportivi. Ora mi chiedo se non ci troviamo di fronte ad un caso di delega legislativa. Ancora di più si potrebbe configurare una delega per quanto riguarda l'ultimo comma di questo articolo. Pertanto propongo l'accantonamento per ora dell'articolo 1.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che accantoniamo l'esame dell'articolo 1.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli altri articoli. Poiché agli articoli 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Le assicurazioni nei confronti delle categorie indicate al precedente articolo 1 sono gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo come « Fondo speciale » autonomo, con un proprio bilancio che costituisce allegato al bilancio generale dell'Ente medesimo.

(È approvato).

ART. 3.

Le categorie di lavoratori a favore dei quali è esteso l'obbligo assicurativo in base alla presente legge sono collocate al n. 22 dell'elenco delle categorie assicurate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, di cui al combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e dell'articolo unico della relativa legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388.

(È approvato).

ART. 4.

I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dell'assicurazione contro le malattie, dovuti per i giocatori e gli allenatori di calcio, calcolati sul compenso globale annuo e sui premi di rendimento percepiti, nei limiti del massimale mensile di lire 1.800.000, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:

a) per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

- 4,50 per cento fino al 30 giugno 1973;
- 7,20 per cento fino al 30 giugno 1974;
- 8,10 per cento fino al 30 giugno 1975;
- 9 per cento dal 1° luglio 1975;

b) per l'assicurazione contro le malattie:

5,50 per cento, di cui lo 0,50 per cento per l'assistenza di malattia ai pensionati.

I contributi di cui al punto a) sono ripartiti tra società sportive ed assicurati nella proporzione di due terzi ed un terzo; il contributo di cui al punto b) è poslo a totale carico delle società sportive.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, il massimale, nonché le aliquote contributive di cui al comma precedente, potranno essere modificate, in diminuzione o in aumento, al fine di assicurare l'equilibrio economico della particolare gestione.

Le aliquote contributive non potranno comunque essere stabilite in misura superiore a quelle vigenti per il settore industria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nell'assicurazione contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per il Fondo speciale è costituito un comitato di vigilanza del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Ente che lo presiede;

b) i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del turismo e spettacolo e della sanità nel Consiglio di amministrazione dell'Ente;

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1973

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio di ministri;

d) due rappresentanti delle società sportive;

e) due rappresentanti dei calciatori;

f) un rappresentante degli allenatori di calcio.

I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) sono nominati, per un quadriennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo. La nomina dei rappresentanti di cui alle lettere d), e) ed f) dovrà avvenire su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.

Il direttore generale dell'Ente partecipa alle sedute con voto consultivo.

Le funzioni di segretario del comitato di vigilanza saranno esercitate da un impiegato dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo nominato dal comitato medesimo su proposta del presidente.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6 ed al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26.

Gli onorevoli Miceli, Gramagna e Aldrovandi hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al punto b) le seguenti parole: del turismo e spettacolo e della sanità.

MICELI. Il nostro emendamento ha lo scopo di equilibrare la composizione del comitato di vigilanza di cui all'articolo 5. Così come è attualmente prevista la composizione di questo comitato, si avrebbe la maggioranza dei rappresentanti di ministeri. Poiché in questi ultimi tempi si è andato affermando il principio della maggioranza dei rappresentanti dei lavoratori in organi di questo tipo, intendiamo riportare l'equilibrio proponendo la soppressione dei rappresentanti dei Ministeri del turismo e spettacolo e della sanità.

MAZZOLA, *Relatore*. Pur condividendo in via generale le argomentazioni dell'onorevole Miceli, non sono favorevole all'introduzione dell'emendamento, poiché si verrebbe ad intaccare il criterio di armonizzazione tra il provvedimento che stiamo esaminando e il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, che regola il funzionamento dello

ENPALS. Tale decreto prevede, infatti, che del comitato di vigilanza facciano parte anche i rappresentanti del Ministero del turismo e spettacolo e del Ministero della sanità.

MICELI. Ma il provvedimento istitutivo dell'ENPALS risale al 1950: oggi siamo nel 1973; se la dovessimo fare oggi, questa legge sarebbe differente.

MAZZOLA, *Relatore*. I criteri di fondo sono sempre gli stessi. Sono pertanto del parere di mantenere il testo così come è formulato.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere contrario all'introduzione dell'emendamento. Il Ministero della sanità e quello del turismo e dello spettacolo hanno una specifica competenza in questo settore. D'altra parte, l'esigenza prospettata dall'onorevole Miceli sarà salvaguardata quando affideremo all'ENPALS l'assicurazione obbligatoria per le altre categorie di sportivi, categorie che troveranno rappresentanti nel comitato di vigilanza di cui si tratta ora.

MICELI. Insisto per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole di cui l'emendamento presentato dagli onorevoli Miceli, Gramagna e Aldrovandi propone la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

Spetta al comitato di vigilanza:

1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti al Fondo speciale e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

2) fare proposte al comitato esecutivo dell'Ente per gli investimenti delle attività del Fondo in base alle direttive di massima stabilite dal Consiglio di amministrazione;

3) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del comitato

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1973

esecutivo dell'Ente, su iricorsi riguardanti le prestazioni a carico del Fondo;

4) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento del Fondo, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l'equilibrio;

5) esaminare i bilanci annuali del Fondo;

6) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività del Fondo, che gli vengono sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

7) dare parere sulla misura dei contributi.

(È approvato).

ART. 7.

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio del Fondo facendo risultare le attività e le passività, nonché i proventi e le spese.

In sede di rendiconto annuale, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie dello stesso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di amministrazione a norma del successivo articolo 10.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8.

ART. 8.

Le funzioni di sindaci del Fondo sono esercitate dal collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Gli onorevoli Miceli, Gramegna e Aldrovandi hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'articolo 8 aggiungere le seguenti parole: integrato da un rappresentante per ognuna delle seguenti categorie: società sportive, giocatori e allenatori di calcio, nominati e designati con le modalità di cui al secondo comma del precedente articolo 5.

MICELI. Si tratta delle funzioni dei sindaci del fondo che, così come è formulato l'articolo 8, sono sottratte al controllo di

quelli che sono gli interessati. Noi proponiamo quindi di inserire i rappresentanti delle categorie interessate, come del resto è previsto anche nell'articolo 5.

MAZZOLA, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento per le stesse ragioni per le quali mi sono dichiarato contrario all'emendamento all'articolo 5. Dato che si fa riferimento al decreto istitutivo dell'ENPALS in cui sono previste le rappresentanze dello spettacolo, anche qui dobbiamo inserire le rappresentanze dei calciatori.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 che con l'emendamento testé approvato risulta così formulato:

ART. 8.

Le funzioni di sindaci del Fondo sono esercitate dal collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo integrato da un rappresentante per ognuna delle seguenti categorie: società sportive, giocatori e allenatori di calcio, nominati e designati con le medesime modalità di cui al secondo comma del precedente articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9.

ART. 9.

Ai fini della determinazione del diritto alle pensioni e della misura di esse i giocatori e gli allenatori di calcio di cui all'articolo 1, che abbiano svolto la propria attività posteriormente al 1° luglio 1972, possono riscattare, a domanda, i periodi di attività prestata dopo il 1° luglio 1920 ed anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Ai soli fini del versamento all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo della riserva matematica per il riscatto dei periodi di cui al precedente comma, i calciatori possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale,

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1973

entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la liquidazione delle somme versate a norma della convenzione stipulata il 24 febbraio 1960 tra l'Istituto medesimo e le Leghe dei calciatori professionisti e semiprofessionisti aderenti alla Federazione italiana gioco calcio, capitalizzate al tasso d'interesse annuo del 4 per cento. Il versamento sarà effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale direttamente all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Per il riscatto dell'attività prestata nel periodo compreso tra il 1° luglio 1972 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'onere previsto a carico del richiedente è determinato applicando le aliquote contributive di cui all'articolo 4 sulle retribuzioni percepite nei periodi da riscattare e capitalizzando gli importi risultanti all'interesse del 4 per cento annuo.

La domanda di riscatto dei periodi di attività di cui al precedente comma deve essere presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'onere relativo al riscatto stesso è per due terzi a carico delle società sportive.

Gli onorevoli Miceli, Gramegna e Aldrovandi hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, quinta riga, sostituire la parola: calciatori, con le altre: giocatori e gli allenatori di calcio ».

MAZZOLA, *Relatore*. Ho già anticipato il mio favore all'emendamento.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 che con l'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

ART. 9.

Ai fini della determinazione del diritto alle pensioni e della misura di esse i giocatori e gli allenatori di calcio di cui all'articolo 1, che abbiano svolto la propria attività posteriormente al 1° luglio 1972, possono riscattare, a domanda, i periodi di attività prestata dopo

il 1° luglio 1920 ed anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Ai soli fini del versamento all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo della riserva matematica per il riscatto dei periodi di cui al precedente comma, i giocatori e gli allenatori di calcio possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la liquidazione delle somme versate a norma della convenzione stipulata il 24 febbraio 1960 tra l'Istituto medesimo e le Leghe dei calciatori professionisti e semiprofessionisti aderenti alla Federazione italiana gioco calcio, capitalizzate al tasso d'interesse annuo del 4 per cento. Il versamento sarà effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale direttamente all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Per il riscatto dell'attività prestata nel periodo compreso tra il 1° luglio 1972 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'onere previsto a carico del richiedente è determinato applicando le aliquote contributive di cui all'articolo 4 sulle retribuzioni percepite nei periodi da riscattare e capitalizzando gli importi risultanti all'interesse del 4 per cento annuo.

La domanda di riscatto dei periodi di attività di cui al precedente comma deve essere presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e l'onere relativo al riscatto stesso è per due terzi a carico delle società sportive.

(È approvato).

Poiché all'articolo 10 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

Le spese generali di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, rilevate nel loro complesso, sono, per la parte individuabile e divisibile, attribuite alla gestione ed al Fondo speciale.

Le spese generali di amministrazione che non siano individuabili, né divisibili, saranno ripartite tra le gestioni in misura proporzionale agli importi attribuiti con i criteri di cui al precedente comma.

(È approvato).

PRESIDENTE. Sciogliendo la precedente riserva a proposito degli ultimi due commi dell'articolo 1, già accantonati, ritengo, dopo attenta riflessione che con essi effettivamente si stabilisce la facoltà che il Governo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro, includa altre categorie a godere dei benefici di questa legge. Ovviamente, per queste categorie si deve giungere ad una imposizione di contributi obbligatori, e in materia occorrerebbe una regolare delega legislativa al Governo. Ma se si trattasse di delega il provvedimento non potrebbe essere approvato in Commissione, e comunque non si ravvisa la ricorrenza dei requisiti costituzionali per la delega legislativa. Se i colleghi che hanno espresso il voto che questi benefici possano essere estesi ad altre categorie di sportivi volessero presentare un ordine del giorno, penso che questo potrebbe essere accolto con facilità dal Governo, dal momento che un tale indirizzo era già presente nell'articolo 1 del disegno di legge ed è stato confermato dall'onorevole sottosegretario nel corso del suo intervento.

In ogni caso, il relatore, onorevole Mazza, ha proposto il seguente emendamento:

Sopprimere il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 1.

Pongo in votazione il mantenimento di tali commi.

(È respinto).

Gli ultimi due commi dell'articolo 1 s'intendono pertanto soppressi.

Pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito delle modifiche apportate, risulta così formulato:

ART. 1.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l'assicurazione contro le malattie gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono estese ai giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono la loro attività in campionati di serie A, B e C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in quelli corrispondenti.

Le assicurazioni, di cui al precedente comma sono, inoltre, estese agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono professionalmente la loro attività in

campionati di divisione nazionale, ed agli allenatori federali, che operano direttamente alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio.

Non si applicano agli assicurati di cui al precedente comma le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1971, n. 1420, nonché quelle concernenti il trattamento economico di malattia e la tutela economica alle lavoratrici madri.

Non si applica alle pensioni liquidate dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli assicurati di cui al precedente comma il disposto dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, numero 903.

(È approvato).

Gli onorevoli de Vidovich, Tremaglia, Borromeo D'Adda e Cassano hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione lavoro

invita il Governo

a favorire l'estensione dell'obbligatorietà dell'assicurazione sociale, previdenziale, infortunistica e contro le malattie a tutte le categorie di sportivi professionisti, cioè di coloro che traggono profitto dalla pratica di attività sportiva e che svolgano esclusivamente o prevalentemente tale attività, prevedendo diversa strutturazione del congegno tecnico a seconda del fatto che gli sportivi siano assimilabili ai « lavoratori dipendenti », perché tesserati di società sportive (quali le società ciclistiche, di pallacanestro, di rugby, ecc.), oppure sono assimilabili ai « liberi professionisti », come avviene nelle discipline sportive pugilistiche, tennistiche, ecc.

(0/1029/1/13).

Gli onorevoli Gramegna e Giovanardi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione lavoro,

considerata la necessità di estendere subito ai calciatori e agli allenatori di calcio l'assistenza e la previdenza prevista per i lavoratori dello spettacolo e fatto rilevare che il disegno di legge stesso è incompleto e limitativo nei confronti di altri atleti e soprattutto nei riguardi di coloro che svolgono attività agonistica nei vari settori dello sport;

invita il Governo

a fare proposte organiche e complete allo scopo di eliminare ogni e qualsiasi discriminazione fra i lavoratori dello sport;

a garantire alle famiglie di tutti gli ex calciatori ed ex allenatori deceduti alla data di oggi un trattamento pensionistico pari al minimo previsto dalla legge sull'assicurazione generale obbligatoria e a predisporre un preciso provvedimento perché tutti gli atleti che svolgono comunque prestazioni sportive vengano considerati dei lavoratori dipendenti e come tali assicurati obbligatoriamente per l'invalidità, vecchiaia, superstiti e disoccupazione.

(0/1029/2/13)

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge verrà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previ-

denza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo » (1029).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Anselmi Tina, Armato, Baccalini, Biamonte, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Bonalumi, Borra, Cuminetti, de Vido-
vich, Di Puccio, Furia, Garbi, Giovanardi, Gramegna, Ianniello, Lobianco, Mazzola, Miceli, Monti Maurizio, Noberasco, Pavone, Pezzati, Pisicchio, Sgarbi Bompani Luciana, Tassi, Zanibelli e Zoppetti.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO